

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**IPPOLITO NIEVO**

**SAN DONA' DI PIAVE**

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
PER ALUNNI STRANIERI**

Anno scolastico 2017-2018



## **PREMESSA**

La presenza di un numero consistente e tuttora in continua crescita di alunni di nazionalità e/o di madrelingua non italiana nelle nostre scuole è un dato ormai acquisito. L'esperienza dimostra come per tutti gli allievi e le loro famiglie, italiani e stranieri, una buona accoglienza sia un primo ed importante passo, umano e istituzionale, verso un rapporto fruttuoso basato sul rispetto dell'altro e sul riconoscimento reciproco, senza nulla togliere alla specificità dei compiti e delle funzioni di ognuno.

Il Protocollo di Accoglienza per l'inserimento degli alunni stranieri, nell'ambito di un approccio formativo multiculturale, intende assicurare agli alunni stranieri un positivo inserimento.

In quest'ottica il documento è finalizzato a pianificare le modalità per la prima fase di accoglienza e l'inserimento degli studenti nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Tale documento costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

## **FINALITÀ**

Ci si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza e di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola dei bambini/ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- favorire un clima di accoglienza nella scuola;
- entrare in relazione con la famiglia immigrata;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Il Protocollo di Accoglienza contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri e indica fasi e modalità di accoglienza.

## **FASE DI ACCOGLIENZA**

### **Domanda di iscrizione**

Al momento del primo contatto con l'istituto scolastico, il personale di segreteria incaricato provvede a fornire le prime informazioni sulla scuola e richiede la documentazione scolastica dell'alunno.

### **Compiti della Segreteria**

- Raccogliere dati anagrafici e informazioni relative agli studi compiuti dall'alunno nel Paese d'origine: età, classe frequentata, regolarità della frequenza, valutazione afferente alla scuola di provenienza.
- Offrire un aiuto nella compilazione della domanda di iscrizione e nella scelta delle opzioni offerte dalla scuola, fornendo materiale esplicativo redatto nella madrelingua, quando possibile.
- Ottenere informazioni su eventuali intolleranze o scelte alimentari indotte da pratiche religiose.
- Verificare l'adesione all'insegnamento della religione cattolica.

- Comunicare le diverse modalità di organizzazione scolastica (orario lezioni- regolamento di plesso - mensa - adozione dei libri di testo...).

## **INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI**

### **Proposta di assegnazione dell'alunno straniero alla classe**

Il Dirigente Scolastico, sulla base della normativa vigente, in accordo con le Funzioni Strumentali, tenuto conto delle informazioni raccolte tramite colloqui con i genitori e l'alunno e in considerazione della situazione delle diverse classi, decide l'assegnazione alla classe.

### **INDICAZIONI AI DOCENTI Prima accoglienza nella classe**

La prima accoglienza, soprattutto se l'alunno arriva in corso d'anno, è una fase da curare particolarmente al fine di creare rapporti di collaborazione fra i compagni, in modo che anch'essi si sentano coinvolti.

Gli insegnanti e gli alunni della classe interessata cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: l'atteggiamento disponibile consentirà al nuovo arrivato di sentirsi parte della classe.

### **Fase della frequenza successiva**

Il primo periodo di attività dell'alunno straniero neo arrivato sarà finalizzato in particolare all'integrazione e all'apprendimento della lingua italiana, mediante l'attuazione anche di progetti specifici organizzati dall'Istituto (laboratorio di italiano L2 su diversi livelli).

### **Valutazione**

La stesura del documento di valutazione degli alunni stranieri sarà conforme all'art. n. 4 (autonomia scolastica) del DPR n.275/1999 e all'art. n. 45, comma 4, del DPR n. 394/99 del 31/08/1999, iscrizione degli alunni stranieri, il quale recita: "il collegio docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

In quest'ottica il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano intesa quale materia curricolare, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2.

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari, quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento.

Altri riferimenti normativi fondamentali sono:

Legge n.53/2003, art. 3 valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione: "con i decreti di cui all'articolo n. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di

formazione degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a. "la valutazione periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento di processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità";
- b. "ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, l'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto";
- c. "l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno".

C.M. 24/2006 Linee Guida del MIUR per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

DPR 122/2009, art. 2 valutazione degli alunni nel primo ciclo d'istruzione; art. 3 ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, art. 1, comma 9.

DPR n.89/2009: "Le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri". Ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2009, n. 137 sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti è stabilito che dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Dall'a. s. 2008-2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore ai 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del MIUR, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

BES: L53/2003 e D. L. 59/2004

Direttiva Profumo del 27.12.2012

Circolare applicativa n. 8 della Direttiva Profumo (27.12.2012) del 06.03.2013

Il Protocollo di Accoglienza vuole essere un punto di partenza comune e condiviso e, in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola.

La Commissione Intercultura

